

## COMUNE DI GIAVE – Servizio Finanziario

### RELAZIONE IN MERITO ALLA NECESSARIA VARIAZIONE DEL BILANCIO PROVVISORIO 2017 AI FINI DELL'UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 163, COMMA 7 DEL DLGS N. 267/2000 E DEL PUNTO 8.11 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALLEGATO N. 4/2 DEL D.GS N. 118/2011.

#### Premessa

Il punto 8.11 del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, al fine di garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenze, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'Ente, è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, l'utilizzo di quote vincolate dell'avanzo di amministrazione.

Il punto 9.2 del predetto principio contabile, nel ribadire quanto dettato dal citato punto 8.11, stabilisce che, a tal fine, la Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato sulla base dei dati pre- consuntivo dell'esercizio precedente.

L'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come variato dal D.lgs 118/2011, secondo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 126/2014, stabilisce altresì che nel corso dell'esercizio provvisorio sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art 187, comma 3 quinquies, del medesimo decreto legislativo, relative, nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, all'applicazione al bilancio di quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, anche consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate;

L' art. 187, comma 3 quinquies, del Tuel 267/2000 dispone che "Le variazioni di bilancio che, in attesa dell' approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l' approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell' esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta".

Occorre precisare che a partire dall'anno 2016 la legge n. 208 del 28 dicembre 2015, Legge di stabilità 2016, all'art. 1, commi 709/734, introduce il pareggio di bilancio negli enti locali, con l'obbligo di raggiungere un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e le spese finali. Ai fini del pareggio di bilancio, "le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4,5 dello schema previsto dal decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 , e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

In sintesi , l'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato nella parte entrata non viene considerato tra le entrate ai fini del pareggio di bilancio mentre viene considerato nella parte spesa per la parte applicata.

I dati del preconsuntivo 2016 prima del riaccertamento ordinario dei residui evidenziano un avanzo di amministrazione presunto di euro 795.321,86 , comprese le quote vincolate e accantonate, così come approvato con deliberazione di G.C. n. 10 del 10.02.2017 ( approvazione prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto – art. 187 comma 3 quinquies del Tuel ).

#### Necessità dell'applicazione dell'avanzo vincolato

Con deliberazioni di Giunta comunale nn. 110 e 111 del 02.12.2016 si è disposta l'approvazione dei criteri e la destinazione delle somme , contributo regionale e compartecipazione comunale, inerenti i fondi della Legge n. 62/00 ( borse di studio per spese di istruzione) e della Legge n. 488/98 ( fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli studenti della scuola secondaria di I° e II° grado ), relativi all'anno scolastico 2015/2016.

Detti fondi, non essendo state approvate entro il 31.12.2016 le graduatorie dei beneficiari, sono confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato ( mancanza di obbligazione giuridicamente perfezionata ) .

Si rende necessario finanziare con l'applicazione dell'avanzo vincolato i fondi per il diritto allo studio sopra indicati, per un importo di € 3.228,88 , al fine di consentire l'approvazione delle graduatorie e il conseguente impegno di spesa nei confronti delle famiglie degli studenti beneficiari.

I danni che subirebbe il Comune di Gave per la mancata applicazione dell'avanzo vincolato in esercizio provvisorio sono rappresentati dal fatto che si ritarderebbe la liquidazione dei fondi per il diritto allo studio A.S. 2015/2016 alle famiglie, che già hanno sostenuto e sostengono le spese legate all'A.S. 2016/2017.

Con l'applicazione dell'avanzo per un importo di € 3.228,88 vengono rispettati i vincoli in materia di pareggio di bilancio, in quanto per il 2017 viene previsto un saldo positivo-margine utilizzabile per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, pari ad € 92.013,12 ( somma di € 63.013,12 - rate conto capitale dei mutui in ammortamento e di € 29.000,00 F.C.D.E. 2017 in fase di calcolo )

Gave, 27.02.2017

Il Responsabile del servizio finanziario  
( f.to Dr. Massimo Onida )